



Nn. 2538 e 2321-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PALMIZIO)

Comunicato alla Presidenza il 15 marzo 2011

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (n. 2538)

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto con il Ministro dell'interno
con il Ministro della giustizia
con il Ministro della difesa
e con il Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2011

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, aperta alla firma a Oslo il 3 dicembre 2008 (n. 2321)

d'iniziativa dei senatori PINOTTI, CASSON, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BASTICO, BERTUZZI, CECCANTI, CHITI, DELLA MONICA, DEL VECCHIO, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GIARETTA, ICHINO, MAGISTRELLI, MAZZUCONI, PEGORER, PERDUCA, SERRA, STRADIOTTO e VITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2010

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2538.

INDICE

Relazione	Pag.	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Disegni di legge		
– n. 2538: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	8
– n. 2321, d’iniziativa dei senatori Pinotti e altri	»	13

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge n. 2538 concerne la ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo ed è stato assunto quale testo base nell'esame congiunto con il disegno di legge n. 2321 da parte della Commissione affari esteri. Esso reca anche norme di adattamento dell'ordinamento interno.

Si ricorda in premessa che il Primo protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali contiene una serie di disposizioni che vietano gli attacchi militari indiscriminati a danno delle popolazioni civili e quelli realizzati con metodi o mezzi di combattimento che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato.

Le munizioni a grappolo (*cluster*), per le loro caratteristiche, rendono estremamente difficile rispettare le norme di diritto internazionale umanitario, previste a protezione delle popolazioni civili. Le *cluster bomb* sono infatti armi di grandi dimensioni, che vengono sganciate da aerei o esplose da sistemi di artiglieria, in grado di rilasciare nell'aria bombe più piccole. Hanno una capacità di dispersione in un'area molto vasta, e possono rimanere inesplose e colpire anche molti anni dopo. Un esempio degli effetti dell'utilizzo delle *cluster bomb* è quello registrato in Libano.

In data 28 maggio 2008, l'Assemblea del Senato ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che, raccogliendo le istanze contenute in alcune mozioni presentate da numerosi senatori, chiedeva al Governo italiano di assumere, «nell'ambito della Conferenza di Dublino a seguito della dichiarazione di Oslo nel rispetto degli impegni internazionali nelle operazioni di pace delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Alleanza Atlan-

tica, anche in relazione alle esigenze di integrazione reciproca, una decisa posizione a favore della messa al bando delle *cluster bomb* e a sviluppare a tal fine un'adeguata iniziativa diplomatica per coinvolgere la comunità internazionale nell'adozione di uno strumento giuridicamente vincolante che proibisca la produzione e l'impiego di tali munizioni».

La Conferenza di Dublino ha approvato il testo della Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, aperta alla firma a Oslo il 3 dicembre successivo, che prevede la proibizione dell'uso, produzione, commercio e stoccaggio delle bombe a grappolo e impegna i Governi a distruggere gli *stock*, a bonificare i territori infestati e a fornire assistenza alle vittime.

Ad oggi, la Convenzione di Oslo, è stata firmata da 108 Paesi, ratificata da 38, ed è entrata in vigore il 1° agosto 2010. Il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ne ha salutato con soddisfazione l'entrata in vigore.

Il Governo italiano è stato tra i primi Paesi a firmare la Convenzione di Oslo, lo stesso 3 dicembre 2008. Tuttavia, l'Italia non ha ancora provveduto alla ratifica.

Quanto al disegno di legge, esso si compone di otto articoli.

Gli articoli 1 e 2 riguardano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 prevede, al comma 1, la distruzione da parte del Ministero della difesa delle munizioni a grappolo e delle relative submunizioni esplosive.

L'articolo 4 designa il Ministero degli affari esteri quale autorità competente per gli adempimenti previsti sul piano internazionale. I dati necessari al rapporto sono forniti dal Ministero della difesa e dal Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 5 modifica la legge 7 marzo 2001, n. 58, riguardante l'istituzione di un Fondo per lo sminamento umanitario, prevedendo che le attività di bonifica comprendano anche territori con residui di munizioni a grappolo.

L'articolo 6 stabilisce le condotte vietate relative all'impiego, alla produzione, all'acquisizione delle munizioni a grappolo e ne prevede le relative sanzioni.

L'articolo 7 fornisce al provvedimento la necessaria copertura finanziaria.

L'articolo 8 prevede la deroga alla *vacatio*, in ragione della particolare urgenza che riveste la predisposizione dello strumento di ratifica della Convenzione.

La Commissione, nel corso dell'esame del provvedimento, ha approvato alcuni emendamenti. È stato modificato il comma 3 dell'articolo 3 specificando che il mantenimento di una limitata quantità di armamenti è rinnovabile tramite trasferimento da altro Stato-

parte. All'articolo 5 è stato inserito un comma aggiuntivo che precisa che l'attività di sensibilizzazione prevista dalla legge n. 58 del 2001 riguarda anche le munizioni a grappolo. È stato inserito un articolo aggiuntivo di modifica della legge n. 49 del 1987, includendo tra le attività di cooperazione con Paesi in via di sviluppo il sostegno e l'assistenza alle vittime delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo. È stato poi modificato il comma 1 dell'articolo 6 nel senso che le sanzioni previste per l'impiego di bombe a grappolo siano estese anche a chi assiste finanziariamente tali attività. Infine è stato modificato l'articolo 7 in base al parere condizionato formulato dalla 5ª Commissione.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del disegno di legge.

PALMIZIO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BATTAGLIA)

sul disegno di legge n. 2538

8 febbraio 2011

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su emendamenti

1° marzo 2011

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge n. 2538 e sui relativi emendamenti

(Estensore: FLERES)

9 marzo 2011

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 7, comma 2, le parole: «è autorizzata la spesa valutata» siano sostituite dalle altre: «la spesa è valutata».

Con riferimento agli emendamenti, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sull'emendamento 5.0.1, su cui il parere è di semplice contrarietà.

DISEGNO DI LEGGE N. 2538D'INIZIATIVA DEL GOVERNO
—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione medesima.

Art. 3.

(Stoccaggio e distruzione delle scorte)

1. Il Ministero della difesa provvede alla distruzione delle munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione, in dotazione alle Forze armate.

2. Lo stoccaggio e la distruzione delle munizioni e delle submunizioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo le modalità previste dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Convenzione.

3. Non si procede alla distruzione di una quantità limitata di munizioni e submunizioni di cui al comma 1, esclusivamente destinata agli scopi consentiti dall'articolo 3, paragrafo 6, della Convenzione, rinnovabile tramite importazione.

DISEGNO DI LEGGE N. 2538TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

*(Stoccaggio e distruzione delle scorte)*1. *Identico.*2. *Identico.*

3. **Si procede alla distruzione di munizioni e submunizioni di cui al comma 1, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle mille unità, esclusivamente destinata agli scopi consentiti dall'articolo 3, paragrafo 6, della**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

(*Autorità competente*)

1. Il Ministero degli affari esteri è designato quale autorità nazionale competente a presentare al Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della Convenzione, nonché a ricevere e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della Convenzione medesima.

2. Il Ministero degli affari esteri, in qualità di autorità nazionale per gli adempimenti internazionali di cui al comma 1, riceve dai Ministeri competenti i dati necessari alla compilazione dei rapporti nazionali, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, in particolare:

a) dal Ministero della difesa i dati relativi alle lettere b), c), e), f), g), h) e i);

b) dal Ministero dello sviluppo economico i dati relativi alla lettera c).

Art. 5.

(*Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Convenzione, rinnovabile tramite trasferimento da altro Stato parte, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della Convenzione.

Art. 4.

(*Autorità competente*)

Identico

Art. 5.

(*Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58*)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 58, e successive modificazioni, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e delle munizioni a grappolo ed in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine e delle munizioni a grappolo nonché in favore del-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

1. All'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 58, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*I-bis*. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, il Fondo di cui al comma 1 è destinato, altresì, alla realizzazione di programmi di bonifica di aree con residui di munizioni a grappolo, da attuare secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 6 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, e all'assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo, prevista dall'articolo 5 della citata Convenzione, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico.».

Art. 6.

(*Sanzioni*)

1. Chiunque impiega, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

P'universalizzazione della Convenzione di Ottawa contro le mine antipersona e della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni grappolo».

2. *Identico.*

Art. 6.

(*Modifica alla legge
26 febbraio 1987, n. 49*)

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la lettera *m-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*m-bis*) il sostegno e l'assistenza alle vittime delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo, ivi inclusi le attività di riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico, tramite programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo».

Art. 7.

(*Sanzioni*)

1. Chiunque impiega, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse, ovvero assiste, incoraggia o induce altri ad impegnarsi in tali attività, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 258.228 a euro 516.456.

2. La sanzione prevista dal comma 1 è diminuita fino alla metà se il fatto per cui si procede è di particolare tenuità.

Art. 7.

(*Copertura finanziaria*)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, concernenti le attività di smaltimento del munizionamento a grappolo, da realizzare in attuazione della Convenzione, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2011, di euro 2.006.400 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015.

2. Per l'attuazione dell'articolo 14 della Convenzione, è autorizzata la spesa valutata in euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2011.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Mi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse, ovvero assiste **anche finanziariamente**, incoraggia o induce altri ad impegnarsi in tali attività, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 258.228 a euro 516.456.

2. *Identico.*

Art. 8.

(*Copertura finanziaria*)

1. *Identico.*

2. Per l'attuazione dell'articolo 14 della Convenzione, **la spesa è valutata** in euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2011.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nistro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività del monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma «Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause di scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

Art. 9.

(Entrata in vigore)

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 2321

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PINOTTI ED ALTRI

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, aperta alla firma a Oslo il 3 dicembre 2008.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

